

# **BGer 1C\_59/2025 vom 18. Februar 2025**

Bundesgericht, 2025-02-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_59\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_59_2025)

FR: TF 1C\_59/2025 du 18 février 2025

IT: TF 1C\_59/2025 del 18 febbraio 2025

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 150 II 346 consid. 1.1).

### **E. 1.2**

Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate ( DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).

### **E. 1.3**

Il ricorrente, osservato che la revoca litigiosa inciderebbe sulla sua vita personale e professionale, si limita ad addurre, in maniera generica e contraria agli atti, che la Corte cantonale non avrebbe esaminato le sue critiche. Disattendendo il suo obbligo di motivazione ( art. 42 LTF ) egli, che nella sede cantonale non ha contestato né i fatti né la loro qualifica giuridica, non si confronta del tutto con le diverse motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio, in particolare quelle riguardanti la riconosciuta e considerata violazione del principio di celerità, questione esaustivamente trattata nella criticata sentenza (consid. 3.3), nonché il fatto che la misura litigiosa non potrebbe essere inferiore al minimo previsto dalla legge, neppure per asseriti motivi professionali. L'istanza precedente ha inoltre compiutamente motivato l'impossibilità di scontare il provvedimento soltanto al di fuori degli orari di lavoro e quindi solo nel tempo libero, confermando la sussistenza in concreto dello scopo educativo e preventivo della misura (consid. 3.4). Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto ( DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine). Ora, egli non si confronta con gli argomenti addotti dalla Corte cantonale.

### **E. 2**

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

### **E. 3**

Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 18 febbraio 2025

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Cramer

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.